



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GROSSETO

UFFICIO DIBATTIMENTO PENALE

Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del giudice **Sergio Compagnucci**,
all'udienza del **13 febbraio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo nel procedimento penale nei confronti di:

1) FAIS SALVATORE, nato a Poggibonsi (SI) l'08/05/1993 e residente a Piombino (LI) frazione Riotorto loc. Riotorto Vecchio n. 3, ove ha dichiarato di domiciliare;
libero-presente;

difeso di fiducia dall'avv. Carlo Valle del foro di Grosseto;

IMPUTATO

A) del delitto di cui all'art. 544 bis c.p. perché, per crudeltà ovvero senza necessità, cagionava la morte di un lupo, per mezzo di un laccio da cattura che ne provocava il soffocamento per asfissia.
In Monterotondo Marittimo (GR) il 27.04.2017.

B) del delitto di cui agli artt. 624-625 comma 2 e 7 c.p. poiché, al fine di trarne profitto, s'impossessava di un esemplare di *Canis Lupus*, specie faunistica particolarmente protetta ed appartenente al patrimonio indisponibile dello stato.

SENTENZA
N° 113/2025

N. R.G.N.R. 18/2490
N. REG.DIB 19/556

NUMERO E DEPOSITO

IRREVOCABILE

In data _____

Il Cancelliere

Data comunicazione ex art.
15 D.M. 334/1989 AL
PM _____

Data comunicazione ex art.
548, comma 3, c.p.p., al P.G. di
Firenze

Data comunicazione ex art.
27 D.M. 334/1989 AL
PM _____

Data comunicazione ex art.
28 D.M. 334/1989 all'ufficio
esecuzioni Procura

Data inserimento SIC

N° _____
(Recupero crediti)

Con l'aggravante della violenza sulle cose, consistita nell'aver utilizzato metodi di cattura vietati, poiché atti a cagionare sofferenza e nell'essersi procurato l'impossessamento mediante la condotta di cui al capo A) che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su un bene esposto per necessità alla pubblica fede.

In Monterotondo Marittimo (GR) il 27.04.2017.

In cui si sono costituite come PARTI CIVILI:

1-Associazione WWF ITALIA ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Caserta Dante;

Rappresentata dall'avv. Roberto Burzi del foro di Grosseto;

2-Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.), in persona del legale rappresentante sig. Silveri Raimondo;

3-Lega Anti Vivisezione ONLUS (L.A.V.), in persona del legale rappresentante sig. Felicetti Gianluca;

Rappresentati dall'avv. Paola Tamanti del foro di Grosseto;

4-Legambiente Nazionale APS, in persona del Presidente pro tempore sig. Ciafani Stefano;

Rappresentata dall'avv. Roberto Vannetti del foro di Grosseto;

E con l'intervento del Pm in persona del v.p.o. avv. Alessandro Bonasera;

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede: riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione tra i reati, individuato il più grave in quello di cui al capo b), la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Il difensore della P.C. WWF (avv. Roberto Burzi) chiede: chiede che venga riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Il difensore della P.C. L.A.C. e L.A.V. (avv. Paola Tamanti) chiede: il rigetto dell'eccezione del ne bis in idem, e chiede che venga riconosciuta la penale

responsabilità dell'imputato riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alle spese per le due associazioni. Deposita anche la giurisprudenza citata.

Il difensore della P.C. Legambiente (avv. Roberto Vannetti) chiede: chiede che venga riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. Deposita anche documentazione e giurisprudenza citata.

Il difensore dell'imputato chiede:

per il capo 1), assoluzione ex art. 530 comma 2 cpp; chiede in ogni caso che venga applicata la scriminante dello stato di necessità.

Per il capo 2) assoluzione; in ogni caso chiede l'improcedibilità per mancanza di querela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sintesi delle attività processuali.

L'imputato è stato citato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio descritti nelle imputazioni di cui all'epigrafe.

Si sono costituite parti civili le associazioni di cui alla precedente intestazione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito delle condotte delittuose oggetto di contestazione.

Nel corso del dibattimento sono stati escussi diversi testimoni, acquisiti documenti nonché le relazioni del RIS riguardanti gli accertamenti dattiloscopici e di natura genetica sui reperti sequestrati nel corso delle indagini.

Questo giudice è subentrato nel ruolo solo a decorrere dal 5.9.2024.

Quindi, all'ultima udienza del 13.2.2025, il giudizio si è concluso mediante la lettura del dispositivo ai soggetti presenti con riserva di termine per la motivazione.

2. Il fatto oggetto di imputazione e le attività di indagine.

A dare il la alle attività di indagine fu la segnalazione da parte di alcuni passanti della presenza della carcassa di un lupo, appesa a un cartello stradale, lungo la strada provinciale che conduce al comune di Monterondo Marittimo, in una zona

rientrante nel territorio della provincia di Grosseto, ma vicina al confine con la provincia di Livorno. I carabinieri gruppo forestale di Venturina si recarono quindi sul posto, constatando la presenza della carcassa del lupo così come segnalato. L'animale appariva completamente scuoiato, fatta eccezione per la testa e le parti finali delle zampe, con la carcassa appesa per le zampe posteriori ai sostegni del cartello stradale. Sullo stesso segnale, era stato legato con un cordino un cartello colorato con vernice verde nella parte posteriore, e lasciato bianco sull'altro lato, su cui era stato scritto: «NO AGLI ABBATTIMENTI SÌ ALLA PREVENZIONE», sul lato verde; «NO LAV», sull'altro lato.

Sul luogo del ritrovamento non furono rinvenuti né segni di sangue né residui di pelo animale, e ciò induceva gli inquirenti a ritenere che il lupo fosse stato scuoiato in altra sede. A confermare l'ipotesi che l'animale fosse stato trasportato già scuoiato sul posto, furono le tracce lasciate dagli pneumatici, della larghezza di trentotto centimetri, che portavano direttamente al luogo del ritrovamento del lupo.

Gli inquirenti iniziarono quindi a esaminare accuratamente tutta la zona limitrofa al luogo del ritrovamento e riuscirono a raccogliere dati molto importanti ai fini della ricostruzione delle modalità di esecuzione dei reati. Si è già detto delle tracce lasciate dagli pneumatici, che consentono di ritenere che l'animale, già scuoiato, fosse stato trasportato con un mezzo piuttosto pesante, vista la larghezza di trentotto centimetri del battistrada.

Nei giorni successivi, e in particolare il 4 maggio 2017, i carabinieri effettuarono un altro controllo nella zona e accertarono in quella occasione la presenza di un cane intrappolato in un laccio da cattura.

Il laccio era agganciato a un corpo fisso più pesante, così che l'animale, una volta stretto per il collo, cercando di liberarsi finiva per stringere sempre di più il cappio che lo portava poi alla morte per soffocamento. In questo caso, fortunatamente, grazie all'intervento dei carabinieri il cane alla fine fu liberato. Sempre quel giorno furono individuate tre trappole, munite di meccanismi particolari idonei a determinare lo stringimento dell'animale catturato, fino a provocarne la morte per asfissia.

Come precisato dalla teste Baldassarri, gli inquirenti decisero di approntare un sistema di indagini particolarmente complesso anche in considerazione del fatto che si erano verificati in precedenza altri episodi simili, dovuti evidentemente al malcontento dei pastori operanti nella zona, i quali lamentavano le frequenti

uccisioni dei propri capi di bestiame da parte dei lupi. In particolare, furono espletate attività di indagine volte ad accertare la presenza di impronte papillari sui reperti di particolare interesse.

Il punto di svolta delle indagini fu senz'altro l'esito positivo di alcuni di tali accertamenti tecnici. Per la precisione, risultarono utilizzabili ai fini della comparazione i risultati degli esami genetici effettuati sui campioni estratti dal tamponamento sul laccio con cui erano stati effettuati i nodi alle estremità degli angoli del cartello; risultò altresì utilizzabile un'impronta papillare trovata sul cartello con le scritte indicate in precedenza, appeso alla segnaletica stradale sopra le zampe posteriori del lupo.

Gli inquirenti, all'esito di tali accertamenti, intuendo che i responsabili del delitto andavano cercati nell'ambito dei pastori gravitanti nella zona, dettero il via ad attività di comparazione nei confronti di più soggetti (ben diciannove, come emerge dalle relazioni del RIS, fogli 72-122), con esito tuttavia negativo.

Le indagini sulla persona dell'odierno imputato furono effettuate, non solo perché Fais Salvatore gestiva attività di pastorizia insieme al padre, ma anche perché le analisi dei tabulati telefonici evidenziarono che le loro utenze telefoniche avevano agganciato le celle a servizio della zona in cui era stato trovato il lupo, in orario compatibile con quello del suo ritrovamento. E gli accertamenti tecnici successivi sortirono in effetti un risultato positivo, sia per quanto riguarda i profili genetici dei campioni estratti dai nodi del laccio con cui il cartello era stato agganciato al segnale stradale, sia per l'impronta papillare trovata sullo stesso cartello.

A seguito di tali risultanze, il Pm esercitò l'azione penale nei confronti di Fais Salvatore in ordine alle imputazioni per cui oggi si procede.

3. Le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa.

Nel corso del processo, la difesa dell'imputato ha sollevato più di una eccezione di carattere preliminare.

3.1. Per quanto riguarda le eccezioni di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti quando il Fais non era stato ancora iscritto nel registro delle notizie di reato, si richiamano integralmente le motivazioni già addotte dal precedente giudice all'udienza del 31.3.2022, in merito (1) alla non necessità dell'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 414 c.p.p. in caso di procedimenti contro ignoti, (2) alla non applicabilità del divieto di compimento delle indagini oltre il termine di durata in caso di procedimenti contro ignoti e (3) alla non

applicabilità della procedura prevista dagli artt. 224 bis, 349 bis e 359 bis c.p.p. nel caso in cui il prelievo di saliva sia avvenuto con il consenso dell'indagato, come è avvenuto in effetti nel nostro caso.

3.2. Quanto, invece, alla eccezione fondata sul divieto del *ne bis in idem*, si rileva come il precedente giudice, dopo aver disatteso la stessa con provvedimento reso all'udienza del 2.4.2024, a fronte della reiterazione dell'eccezione della difesa, fondata in parte su una motivazione diversa, all'udienza del 18.7.2024 si riservava di decidere in sede di sentenza: sicché tale eccezione dev'essere valutata in questa sede.

La difesa, all'udienza del 15.2.2024, eccepiva il divieto del *ne bis in idem*, sostenendo che l'imputato non avrebbe potuto essere assoggettato anche al procedimento penale, dopo che, per lo stesso fatto, era stato sanzionato in via amministrativa.

Il precedente giudice, all'udienza del 2.4.2024, rigettava l'eccezione, con un unico motivo addotto in via assorbente, fondato sul fatto che Fais Salvatore, a fronte della contestazione dell'illecito amministrativo già nell'anno 2019, aveva provveduto a pagare in misura ridotta la sanzione solo nel 2024, dunque oltre il termine di giorni sessanta, di talché il procedimento amministrativo non si poteva considerare concluso in via definitiva.

A fronte di tale motivazione, la difesa, come già anticipato, riproponeva la questione, evidenziando come in realtà il procedimento amministrativo si dovesse considerare concluso in via definitiva, atteso che l'ente locale aveva incassato la somma ingiunta senza eccepire la tardività del pagamento in via ridotta.

L'eccezione non è fondata per più di una ragione.

Non si può che muovere dalle importanti puntualizzazioni operate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 2022.

Per quanto qui di interesse, la Corte ha precisato che *«per quanto poi la lettera dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU enunci un divieto di «perseguire» o «punire» nuovamente taluno dell'ambito di «procedimenti penali» per un «reato», la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo afferma che tali concetti devono essere interpretati alla luce dei noti criteri Engel, da tempo utilizzati dalla Corte EDU per fissare il perimetro applicativo della "materia penale" ai fini degli artt. 6 e 7 della Convenzione (sentenze Zolotoukhine, paragrafo 52; A e B contro Norvegia, paragrafi 105-107). Decisiva non è, dunque, la qualificazione della procedura e della sanzione come "penale" da parte dell'ordinamento nazionale, ma la sua*

natura sostanzialmente "punitiva" da apprezzarsi, appunto, sulla base dei criteri Engel».

Nel nostro caso, dunque, il fatto che l'imputato sia stato assoggettato a una sanzione amministrativa non sarebbe di per sé circostanza ostativa all'applicazione del divieto del *ne bis in idem*, se detta sanzione fosse da qualificare come di carattere sostanzialmente punitivo.

Né parrebbe d'ostacolo la norma di cui all'art. 9, legge n. 689/1981, che stabilisce, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, l'applicazione della sanzione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. In questo caso, tuttavia, la sanzione amministrativa di carattere punitivo è stata comunque applicata.

Si tratta allora di stabilire se sussistano o meno le altre condizioni richieste ai fini della operatività del divieto *de quo*.

La Corte costituzionale, con la pronuncia suddetta, ha anche ribadito che la violazione del divieto in questione deve «essere esclusa allorché tra i due procedimenti vi sia una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta», così che essi rappresentino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito (Corte EDU, sentenza A e B, paragrafo 130)» richiamando i criteri enunciati dalla Corte EDU, nella sentenza appena citata, e cioè:

- se i diversi procedimenti perseguano scopi complementari e pertanto concernano diversi aspetti del comportamento illecito in questione;*
- se la duplicità di procedimenti in conseguenza della stessa condotta sia prevedibile, in astratto e in concreto;*
- se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove;*
- se siano previsti meccanismi che consentano, nel secondo procedimento, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente già inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l'interessato sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso.*

Ebbene, nel nostro caso, deve senz'altro ravvisarsi una connessione sostanziale e temporale, atteso che i due procedimenti (quello amministrativo, previsto dalla legge regionale, e quello penale) perseguono scopi complementari e concernono aspetti diversi del comportamento illecito.

La legge regionale Toscana n. 30 del 2015 detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza, come precisa l'art. 1, comma primo, della stessa. Invece, le fattispecie di reato per cui si procede in questa sede sono dettate, rispettivamente, a tutela del sentimento per gli animali (art. 544 bis) e del patrimonio (art. 624).

Ne viene che non può neppure condividersi l'allegazione difensiva, secondo cui si tratterebbe di violazioni attinenti alla stessa condotta. Difatti, quanto al reato di cui all'art. 544 bis, la norma punisce l'uccisione di qualsiasi animale, a prescindere dalla sua appartenenza a una specie protetta, mentre l'art. 79 della legge regionale punisce la cattura e l'uccisione nell'ambiente naturale soltanto di alcune specie animali particolarmente protette. Ancor più evidente la diversità del fatto quanto al furto ex art. 624 c.p., se solo si considera che l'illecito amministrativo presuppone la cattura nel suo ambiente di una specie protetta viva, mentre il furto può essere commesso anche da chi sottrae al patrimonio indisponibile l'animale (di qualunque specie) abbattuto da altri. Inoltre, il reato ex art. 540 bis presuppone una particolare connotazione della condotta dolosa, proprio con riferimento al fatto che si tratta di una norma a tutela del sentimento per gli animali, connotazione che non è invece richiesta ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo.

Si tratta, in conclusione, di illeciti che perseguono scopi complementari: la tutela di particolari specie protette, quanto all'illecito amministrativo previsto dalla legge regionale, la tutela del sentimento per tutti gli animali, la norma ex art. 544 bis, e la tutela del patrimonio indisponibile dello Stato, la fattispecie di furto.

Né, infine, si può sostenere che l'assoggettamento alle duplici sanzioni suddette determini effetti sproporzionati, tenuto conto della modesta entità della sanzione amministrativa (700,00 euro, nel nostro caso), che risulterebbe evidentemente del tutto inadeguata rispetto alla lesione del bene giuridico protetto dalle norme penali di cui agli artt. 544 bis e 624 c.p. (che prevedono entrambe la pena detentiva).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene dunque che in questo caso la difesa non possa invocare a suo favore il divieto del *ne bis in idem*.

4. Gli elementi di prova a carico dell'imputato.

Gli elementi di prova offerti dall'istruttoria dibattimentale dimostrano la sussistenza di un quadro indiziario – grave, preciso e concordante – tale da consentire la condanna dell'imputato in ordine ad entrambi i delitti a lui contestati. Gli elementi di prova più gravi sono evidentemente rappresentati dagli esiti degli accertamenti dattiloscopici e genetici.

In particolare, dalla relazione tecnica del RIS di Roma, sezione impronte, a firma maresciallo capo Marco Fiorentino, si evince che sul cartello in metallo, con le scritte «NO LAV» e «NO ABBATTIMENTI SÌ ALLA PREVENZIONE», di cui si è già parlato in precedenza, è stato individuato un frammento papillare utile al confronto, risultato poi appartenere all'odierno imputato. È bene subito puntualizzare che l'impronta papillare è stata trovata sul cartello e non sui lacci sintetici di colore bianco, utilizzati per legare il cartello attraverso i fori praticati alle estremità al segnale stradale, in quanto, come viene spiegato nella stessa relazione, il materiale sintetico dei lacci in questione non era idoneo ai fini degli accertamenti dattiloscopici.

È stato invece possibile effettuare gli accertamenti di natura genetica sui medesimi lacci con esito positivo, in quanto è stato individuato un profilo genetico maschile, utile per il confronto, su entrambi i campioni relativi ai tamponamenti sui due nodi presenti alle estremità del cartello. Il confronto tra il campione salivare appartenente all'imputato e i profili genetici trovati su entrambi i nodi posti alle estremità del cartello ha dato esito positivo, tanto da potersi intendere quale identificazione certa del soggetto.

Analogo esito positivo ha avuto la comparazione tra l'impronta papillare trovata sul cartello in metallo e l'impronta del dito anulare della mano destra di Fais Salvatore. Nella nota tecnica del RIS n. 1222/71 si attesta che la presenza di un numero sufficiente di punti caratteristici identificativi autorizzano un giudizio di unica provenienza (cfr, nota citata, fogli 150-151).

Si deve dunque concludere che appartengono all'imputato sia il materiale genetico trovato su entrambi i nodi passanti per le due estremità del cartello, tramite i quali questo era stato affisso al segnale stradale, sia l'impronta papillare estratta dal medesimo cartello in metallo.

Se si insiste particolarmente su questo punto è perché si tratta di una circostanza che assume una forte valenza indiziaria, idonea a confutare la tesi difensiva che l'imputato potrebbe aver toccato tali reperti in momenti diversi, precedenti rispetto a quello in cui l'animale è stato appeso al segnale stradale.

Ma, prima di affrontare nel merito questo specifico aspetto, sono necessarie alcune ulteriori precisazioni.

Quanto al cartello in questione, le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare il luogo esatto in cui lo stesso si trovava prima di essere portato sul luogo del fatto. In particolare, come emerge dal verbale di sopralluogo dei carabinieri (fogli 162 e segg.), durante le attività di perquisizione presso l'azienda dei Fais, i carabinieri decidevano di effettuare un'attività di perlustrazione anche dei terreni vicini, nel corso della quale veniva notata la mancanza di un cartello, a sinistra di altro segnale di pericolo con la scritta "gas naturale", presso una installazione della rete del metano SNAM Rete Gas. L'attenzione degli investigatori era attratta dal fatto che sulla rete metallica a delimitazione delle tubature risultavano ancora attaccati due pezzi in metallo, compatibili con le estremità di un cartello (cfr fotografie, fogli 164 e segg.). Ebbene, gli accertamenti successivi effettuati dal RIS dimostravano che i due pezzi in questione combaciavano perfettamente con le estremità mancanti al cartello apposto sopra la carcassa del lupo, tanto da potersi concludere che i pezzi trovati attaccati alla rete SNAM costituivano originariamente le estremità mancanti del cartello in questione.

Quanto invece al laccio con cui il cartello era stato affisso al segnale stradale insieme alla carcassa del lupo, dall'istruttoria è emerso che lacci di questo tipo sono normalmente utilizzati nella pastorizia.

Ora, la difesa dell'imputato ha obiettato che in realtà il Fais avrebbe potuto lasciare la propria impronta sul cartello in un momento precedente a quello in cui lo stesso era stato rimosso dalla rete metallica, dal momento che l'imputato era solito portare al pascolo le sue greggi in quella zona e, in qualche caso, aveva anche legato i propri cani pastore a quella stessa rete per impedire che disturbassero dei passanti.

Si tratta, all'evidenza, di un'ipotesi alquanto inverosimile per una duplice ragione: in primo luogo, perché non si capisce per quale motivo l'imputato avrebbe dovuto toccare con la propria mano il cartello; in secondo luogo, è scarsamente probabile che un'impronta fosse ancora leggibile a distanza di tempo, considerato che il cartello era esposto alla pioggia e a qualunque altra intemperie.

Ma, come si anticipava sopra, a smontare l'obiezione difensiva è la convergenza dei due diversi indizi a carico dell'imputato, costituiti, rispettivamente, dalla impronta papillare sul cartello e dal suo materiale genetico trovato sui lacci con cui erano stati fatti i nodi alle estremità dello stesso. Anche volendosi ammettere la

possibilità che l'imputato avesse lasciato l'impronta sul cartello in un momento precedente alla rimozione di questo da parte di un terzo, ciò non spiegherebbe la presenza del suo materiale genetico sui lacci, con cui il cartello è stato appeso al segnale stradale sopra la carcassa del lupo. A tal riguardo, la difesa ha prospettato in maniera del tutto generica che, trattandosi di lacci normalmente utilizzati nella pastorizia, il Fais avrebbe potuto toccarli in precedenza, senza però fornire una spiegazione plausibile sul perché tali lacci erano poi finiti nelle mani del terzo, ignoto responsabile del delitto.

Per converso, la conclusione a cui qui si perviene, oltre ad incontrare il favore della logica, risulta perfettamente compatibile anche con le altre risultanze emerse dall'istruttoria, di cui la difesa dell'imputato ha contestato la valenza indiziaria.

Si allude, in particolare, alla questione delle celle telefoniche agganciate dalla utenza in uso all'imputato e da quella utilizzata da suo padre.

Dalla relazione del dott. Rosario Fico si ricava che il lupo morì per asfissia, con alta probabilità nelle prime ore del 26 aprile 2017, a seguito dello stringimento da parte del laccio di cattura. Il consulente ha inoltre spiegato che lo scuoiamento dell'animale fu effettuato dopo che lo stesso era morto.

Quanto alla individuazione dell'orario in cui la carcassa fu appesa al segnale stradale, il teste Bundone Edoardo ha riferito che la sera del 27 aprile, tornando a casa, aveva notato la presenza di qualcosa di strano appeso al segnale stradale e per questo ne aveva poi parlato con suo zio; tutt'e due nei minuti successivi erano tornati sul posto e avevano visto che si trattava della carcassa del lupo. In merito all'orario dell'avvistamento, il teste non ha saputo rispondere con precisione, spiegando che era comunque tarda sera, attorno alle ventidue. La sua versione è stata confermata da Bundone Giovanni Battista, il quale ha appunto riferito che insieme a suo nipote si era recato sul posto, vedendo che avevano appeso la carcassa del lupo al segnale stradale. Interrogato se avevano deciso di informare qualcuno, lo stesso ha risposto che non lo avevano ritenuto necessario, in quanto non erano stati i primi a vederlo, anzi aggiungendo che quella sera di lì «era passato il mondo».

Sulla base di tali dichiarazioni, è possibile concludere che la carcassa del lupo fu appesa al segnale nella tarda serata del 27 aprile, attorno alle ore 22:00. La difesa dell'imputato ha contestato la ricostruzione di questo orario, sostenendo che il Pm l'avrebbe tratto dalla testimonianza dell'autista del pullman. Ma in realtà, come si è appena evidenziato, è stato il teste Bundone Edoardo a fornire indicazioni

sull'orario; lo stesso in particolare, nel riferire che era sicuramente tarda sera, pur precisando di non ricordare esattamente l'orario, ha nondimeno fatto riferimento alle «dieci abbondanti».

Gli accertamenti sui tabulati telefonici hanno consentito di accertare che l'utenza telefonica in uso all'odierno imputato agganciò quella sera la cella a servizio di quella zona alle ore 22:01. Ed è proprio sulla base di tale elemento che gli investigatori concentrarono l'attenzione su Fais Salvatore.

La difesa ha eccepito che in realtà le risultanze dei tabulati non sarebbero attendibili ai fini della ricostruzione del luogo in cui si trovava l'utilizzatore della utenza, in quanto si può verificare il fenomeno del c.d. rimbalzo, ovvero, soprattutto in concomitanza di un intenso traffico telefonico, può accadere che venga agganciata una cella diversa da quella più vicina.

Non si può negare, tuttavia, che di norma la cella agganciata è quella più vicina, e che il rimbalzo è un fenomeno sì possibile, ma senz'altro meno probabile.

Val la pena di ricordare che, secondo un costante e condivisibile orientamento di legittimità, *in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile* (cfr, per tutte, Cass. Pen., Sez. 3[^], sentenza n. 5602 del 21/01/2021).

Ora, tutte le obiezioni difensive, volte a porre in dubbio le gravi e convergenti risultanze indiziarie offerte dall'istruttoria, poggiano sulla prospettazione di ipotesi alternative meramente congetturali e, soprattutto, non ancorate ad alcun elemento concreto. Si è messa in dubbio la valenza indiziarie dell'impronta papillare sul cartello in metallo sostenendo che l'imputato avrebbe potuto lasciarvela in precedenza, come una possibilità del tutto generica e priva di qualsiasi concreto riscontro. Ancora più inverosimile la spiegazione alternativa riguardo al materiale genetico trovato sui nodi del filo con cui era stato legato il cartello al segnale stradale: si è ipotizzato che, trattandosi di un filo normalmente utilizzato nella pastorizia, l'imputato poteva averlo toccato in precedenza, senza però fornire alcuna spiegazione plausibile sul motivo per cui lo stesso filo, dopo essere stato toccato dall'imputato, era finito nella disponibilità dell'ignoto autore del reato.

E ancora, riguardo alle celle telefoniche, a fronte del fatto che l'utenza in uso all'imputato aveva agganciato la cella a servizio della zona in cui il lupo era stato appeso al segnale, in orario assolutamente compatibile con quello dell'affissione, la difesa ha ipotizzato che forse non era stata agganciata la cella più vicina, bensì un'altra, posta magari a decine di chilometri di distanza, dovendo dunque anche in questo caso fare ricorso a una ricostruzione senz'altro più cervellotica rispetto a quella suggerita dalla logica.

Le obiezioni difensive, pertanto, non sono idonee a confutare le conclusioni indiziarie che si traggono dagli elementi sopra evidenziati.

E un ulteriore elemento assolutamente compatibile con l'ipotesi accusatoria è rappresentato anche dal movente, in quanto il Fais era fortemente interessato a compiere i delitti, quale iniziativa di protesta, atteso che la stessa difesa dell'imputato ha prodotto documentazione atta a dimostrare i gravi danni subiti dall'azienda dei Fais a causa delle predazioni dei lupi.

Certamente, Fais Salvatore non era l'unico pastore della zona motivato a portare avanti una protesta di questo tipo; ma a deporre contro di lui, a differenza degli altri, non è solo questo specifico movente, bensì tutte le risultanze indiziarie sopra indicate, e particolarmente quelle deducibili dagli accertamenti tecnici di cui si è già ampiamente parlato: il movente, nel suo caso, è solo l'ultimo dei gravi elementi indiziari a chiusura del cerchio che depongono contro di lui.

Ne viene che si deve ritenere dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che fu l'imputato ad apporre il cartello in questione sul segnale stradale, insieme alla carcassa del lupo.

Ora, una volta provata tale circostanza, non può essere messa in dubbio l'ulteriore conclusione che fu sempre l'imputato a uccidere il lupo, a scuoiarlo e poi ad affiggerlo al segnale stradale, insieme al cartello con le scritte, al fine di polemizzare sia con le autorità amministrative competenti sia con le associazioni animaliste in merito alla problematica in questione.

È ragionevole ritenere che l'imputato avesse ideato con un certo anticipo questa forma sprezzante e cruenta di protesta, piazzando la trappola in un luogo nascosto; l'imputato andò a verificare, conoscendo il punto in cui aveva posizionato il laccio di cattura, e una volta resosi conto che era stato catturato il lupo e che questo era già morto per asfissia lo trasportò con sé nella propria azienda, con tutta probabilità il giorno 26 aprile, dove aveva tutti gli attrezzi necessari per scuoiare l'animale. Attese poi la sera del giorno dopo (27 aprile)

perché aveva bisogno dell'oscurità per appendere la carcassa e il cartello al segnale stradale senza essere visto. È probabile che non agì da solo, soprattutto perché aveva bisogno di qualcuno che facesse da palo mentre lui affiggeva la carcassa al segnale stradale, ma tutto ciò si può solo ipotizzare, in assenza di idonei elementi di riscontro. In ogni caso, a prescindere dall'ausilio o meno di un complice, la responsabilità dell'imputato non muta.

5. La configurabilità dei delitti.

Ricostruito in questi termini il fatto, ricorrono le condizioni per ritenere integrate entrambe le fattispecie di reato contestate.

5.2. Il reato ex art. 544 bis c.p.

Quanto al delitto di cui all'art. 544 bis, la decisione dell'imputato di piazzare la trappola per catturare un esemplare di lupo al fine di poter poi mettere in scena la cruenta iniziativa di protesta denota già di per sé la sua responsabilità in ordine al reato in questione. L'imputato peraltro era a conoscenza delle modalità crudeli con cui agisce questo sistema di cattura, in quanto, come spiegato dal consulente dott. Fico, il laccio di cattura, via via che l'animale intrappolato si dimena per liberarsi, si stringe sempre di più attorno al suo collo, fino a provocarne la morte per asfissia. Si tratta dunque di una modalità crudele di uccisione, che integra pienamente la fattispecie di cui all'art. 544 bis. Ma in ogni caso, anche ove si volesse escludere la prova della crudeltà, il delitto sarebbe comunque ravvisabile come condotta di uccisione senza necessità.

A tal proposito, la difesa ha sostenuto che si dovrebbe ravvisare lo stato di necessità ex art. 54 c.p. in relazione alla esigenza di tutelare i capi di bestiame dagli attacchi dei lupi.

Si precisa, anzi tutto, che l'assenza di necessità, richiesta dall'art. 544 bis c.p., non coincide con lo stato di necessità ex art. 54 c.p., posto che la prima situazione, idonea a escludere il reato, ha un ambito applicativo senz'altro più esteso. Ciò perché la scriminante ex art. 54 c.p. è ravvisabile solo allorché vi sia il pericolo di un danno grave alla persona, mentre la situazione di necessità idonea a giustificare l'uccisione dell'animale non è soltanto quella di evitare un pericolo di danno alla persona, bensì anche l'esigenza, ad esempio, di salvare un proprio animale dall'aggressione da parte di un altro. Ne viene che il proprietario di un gregge non può essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 544 bis se uccide un lupo mentre questo sta assalendo i propri ovini, essendo in questa

ipotesi la sua uccisione necessaria per salvare i propri animali. Ciò però a condizione che vi sia un effettivo e attuale stato di necessità.

Ebbene, nel nostro caso, non ricorre alcun elemento per sostenere che il lupo sia stato ucciso dall'imputato per la necessità di impedirgli di sbranare le pecore. Anzi, è ragionevole ritenere che l'imputato avesse programmato la cattura per inscenare la macabra iniziativa di protesta: lo si desume proprio dalle modalità con cui questa è stata compiuta, attraverso anche la sprezzante scelta di scuoiare l'animale morto, di appenderlo per le zampe posteriori insieme a un cartello con scritte a sfondo ironico. Vien dunque da affermare che l'imputato, non già per necessità, sibbene per un sentimento di odio abbia deciso di ucciderlo e di scuoiarlo. Va da sé che l'uccisione fu senz'altro priva di necessità.

Né, d'altra parte, per quanto fin qui detto, si può mettere in dubbio la sussistenza del dolo richiesto ai fini della configurabilità del delitto.

Infine, si osserva che il reato in questione non era ancora prescritto alla data della presente sentenza. Il reato è stato infatti commesso il 26.4.2017 e, a seguito della interruzione con il decreto di citazione del 31.1.2019, il termine massimo di anni sette e mesi sarebbe dovuto spirare il 26.10.2024. Tuttavia, si deve tener conto dei periodi di sospensione dal 9/1/2020 al 4/2/2020 (per l'intero periodo), durante la pandemia da Covid-19 per un totale di giorni 65 e dal 21/7/2022 per giorni sessanta per impedimento del difensore, per un totale di 150 giorni, corrispondente a cinque mesi. Ne viene che il termine massimo di prescrizione va individuato nella data del 26/3/2025, non ancora spirato alla data della decisione.

5.2. Il reato di furto.

È altresì configurabile il reato di furto, così come contestato.

Quanto alla questione preliminare riguardante la procedibilità, si deve anzi tutto affermare la insussistenza di un valido atto di querela. Non già per la tardività delle denunce-querelle presentate da L.A.C. in data 21.12.2018 e da E.N.P.A. il 18.6.2019, bensì per difetto di legittimazione attiva, atteso che il lupo, rientrante tra le specie animali particolarmente protette, ai sensi della legge n. 157 del 1992, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, sicché si può discutere se il diritto di querela appartenga allo Stato in via esclusiva o anche alla Regione, quale ente tenuto per legge alla sorveglianza, ma di certo non alle varie associazioni private aventi come oggetto la tutela degli animali.

La questione della procedibilità è stata posta dalla difesa in relazione al fatto che il reato di furto aggravato per l'esposizione del bene sottratto alla pubblica fede non è oggi più procedibile d'ufficio, bensì solo a querela (atto, questo, che non è stato mai presentato né dallo Stato né dalla Regione entro il termine ultimo del 30.3.2023, introdotto quale regime transitorio a seguito della riforma c.d. Cartabia).

Il Pm e le parti civili hanno però replicato sul punto, sostenendo che la procedibilità d'ufficio discenderebbe in questo caso dall'aggravante della destinazione dell'animale a pubblica utilità, in quanto specie particolarmente protetta.

Tale replica è fondata.

Ma ancor prima di stabilire la ricorrenza o meno nel merito dell'aggravante *de qua*, è necessario chiedersi se la stessa si possa ritenere ritualmente contestata dal Pm. Nel capo di imputazione relativo al delitto di furto, il Pm, oltre a richiamare espressamente l'art. 61 n. 7 (che disciplina, com'è noto, diverse aggravanti), fa esplicito riferimento, quanto alla descrizione dell'animale sottratto, alla sua appartenenza a «una specie faunistica particolarmente protetta e appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato».

Sulla base di tali indicazioni parrebbe dunque dimostrata la contestazione dell'aggravante in questione. Ma a far sorgere un dubbio sul punto è la specifica contestazione, di cui alla parte finale della imputazione, dell'aggravante del fatto commesso su un bene esposto per necessità alla pubblica fede, da cui si potrebbe desumere la volontà del Pm di contestare solo quest'ultima aggravante e non anche quella della destinazione della cosa (*rectius*: del lupo) a pubblica necessità. È senz'altro utile richiamare le importanti precisazioni offerte dalle sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 24906 del 2019, sulla questione specifica del contenuto necessario della imputazione affinché possa ritenersi contestata una determinata aggravante. Le sezioni unite, dopo aver precisato che la presenza nella imputazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante è condizione necessaria ai fini della valida contestazione, fornisce indicazioni diverse a seconda che l'aggravante in questione consista essenzialmente in fatti materiali ovvero presupponga un giudizio valutativo, eventualmente in aggiunta ai fatti materiali. Nel secondo caso, ai fini della corretta contestazione dell'aggravante, non è sufficiente la mera indicazione dei fatti materiali di cui pure l'aggravante valutativa consta, essendo necessario che il Pm faccia anche riferimento al profilo attinente

all'aspetto valutativo suddetto. Quanto poi alle modalità con cui in concreto tale aspetto dev'essere esplicitato, sempre le sezioni unite hanno precisato che il Pm può indicare nella imputazione la norma che prevede l'aggravante, se questa è in essa prevista in modo specifico ed esclusivo, ovvero con l'adozione di formulazioni testuali che descrivano in termini equivalenti la componente valutativa dell'aggravante.

Ciò detto, si tratta allora di applicare tali principi al caso di specie.

Com'è noto, l'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., prevede più ipotesi di aggravanti, che possono ricorrere alternativamente tra di esse o cumulativamente. Ne viene che la sola indicazione di tale norma non è di per sé sufficiente ai fini della valida contestazione di un'aggravante, essendo evidentemente necessarie altre indicazioni ai fini della individuazione di quella o di quelle che si intendono contestare.

Nel nostro caso, l'imputazione contenuta nel decreto di citazione relativamente alla condotta di furto, oltre a richiamare espressamente l'art. 625 n. 7, indicava anche il lupo come "specie particolarmente protetta e appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato".

Tali indicazioni sono da ritenere sufficienti ai fini della contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblica utilità, poiché la componente valutativa di tale aggravante risiede proprio nella qualificazione normativa dell'esemplare sottratto come specie particolarmente protetta. Ne viene che la specificazione nel capo di imputazione della inclusione dell'animale tra le specie particolarmente protette, secondo la normativa vigente, costituisce di per sé prova dell'importanza che quell'animale riveste ai fini della tutela della biodiversità, e dunque della destinazione dello stesso ad assolvere a una pubblica utilità, dal momento che la biodiversità, al pari dell'ambiente e degli ecosistemi, è riconosciuta come meritevole di tutela dalla stessa Costituzione, come si desume dall'art. 9, così come modificato dall'art. 1, comma 1, legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. A tal riguardo, si osserva che nel concetto di biodiversità, fatto oggetto di esplicita tutela dalla norma costituzionale, si devono far rientrare senz'altro anche le specie faunistiche particolarmente protette, rispetto alle quali dunque vi è stato un esplicito riconoscimento del loro valore costituzionale, mentre si registra un contrasto in dottrina sul significato da attribuire al rinvio alla legge dello Stato per quanto riguarda la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali (diversi evidentemente dalle specie particolarmente protette rilevanti ai

fini della tutela della biodiversità).

A sostegno di tale conclusione, si richiama una recente sentenza della Cassazione, che, nel decidere in un caso in cui era stato contestato il furto di avifauna, con richiamo dell'art. 625 n. 7, ha annullato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di procedibilità, osservando che l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità si doveva ritenere contenutisticamente descritta mediante l'indicazione «avifauna, da considerare patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157/92», in quanto espressione idonea a comprendere il riferimento alla destinazione della cosa «a pubblico servizio o a pubblica utilità» (Cass. Pen., sez. 4[^], sent. n. 2759 del 2025).

Né, d'altronde, si potrebbe sostenere la violazione del diritto di difesa per difetto del contraddittorio sulla questione specifica, a seguito di una decisione di c.d. terza via, atteso che, invero, anche il difensore dell'imputato, nel corso della discussione finale, ha interloquito sulla questione della procedibilità collegata alla contestazione dell'aggravante in questione.

Quanto alla fondatezza nel merito di tale aggravante si ritiene condivisibile il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui è condotta idonea a integrare l'aggravante *de qua* la sottrazione di beni appartenenti al demanio indisponibile dello Stato in quanto idonei a determinare un pregiudizio alla pubblica utilità, in termini di benefici ecologici, idrografici e climatici nei confronti della collettività (la sottrazione di piante di un bosco demaniale: sez. V, sent. 694 del 2021; di acque pubbliche: sez. V, sent. n. 53984 del 2017; di sabbia del mare o del fiume: sez. IV, n. 26678 del 2009; di alberi comunali, sez. V, sent.n. 5000 del 2007).

Né tale conclusione andrebbe oggi disattesa, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, a seguito della decisione adottata dal Comitato delle parti della Convenzione di Berna di approvare l'abbassamento dello status di protezione del lupo da "rigorosamente protetto" a semplicemente "protetto".

Secondo la normativa nazionale vigente, infatti, il lupo continua ad essere considerato una specie particolarmente protetta, ai sensi della legge n. 157 del 1992 e del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. n. 120 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva habitat e ha inserito il *canis lupus* nell'Allegato D tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. L'abbattimento di esemplari di

tale specie è possibile solo su iniziativa delle autorità amministrative competenti e ricorrendo specifiche e rigorose esigenze (il pericolo per l'incolumità delle persone o danni gravi provocati da predazioni, non ovviabili in altro modo). Dunque, l'uccisione e/o il furto di un esemplare di lupo continua anche oggi a integrare una condotta idonea ad arrecare un danno alla collettività, nei termini sopra meglio precisati.

Va infine richiamato il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui la condotta di uccisione di una specie protetta non può essere punita ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p. nel caso in cui il soggetto attivo sia munito di licenza di caccia, mentre in caso diverso è configurabile il delitto di furto (cfr, tra le tante, Cass. Pen., Sez. 5 ^, sentenza n. 16981 del 18/02/2020). Nel nostro caso, l'imputato deve dunque rispondere del reato di furto in quanto non era munito di licenza di caccia all'epoca del fatto.

Sempre con riguardo a tale delitto, la difesa ha contestato la configurabilità del furto in relazione alla peculiare natura dell'animale, quale essere senziente.

L'eccezione introduce dunque la questione così riassumibile: se l'animale possa essere ricondotto nel concetto di "cosa mobile altrui" di cui all'art. 624 c.p., e più in generale nel concetto giuridico di "cosa", come delineato dal codice civile.

Benché in nessuna norma del nostro ordinamento si dica espressamente che l'animale è una cosa, ciò nondimeno tale qualificazione è desumibile dal complesso di norme che consentono che lo stesso costituisca oggetto di proprietà o di possesso, tanto che è consentito, ad esempio, darlo in custodia temporaneamente a titolo oneroso, attraverso il tipico contratto di deposito riguardante la "cosa mobile", secondo la nozione data dall'art. 1766 codice civile.

Ciò perché, se è vero che il Trattato sul funzionamento dell'UE, all'articolo 13, stabilisce che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti", è però anche vero che nello stesso ambito si tiene a precisare che vanno rispettate nel "contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale". Ed è proprio in virtù di tale clausola derogativa che ai singoli stati membri è consentito di prevedere financo l'uccisione dell'animale, a dimostrazione che lo stesso, malgrado il riconoscimento della sua natura di essere senziente, continua nel vigente sistema ad essere considerato in realtà "una cosa", in quanto tale suscettibile di costituire oggetto di proprietà o di possesso.

Tutto ciò si osserva per rilevare come, in definitiva, la disciplina vigente non impedisca affatto di considerare l'animale come una cosa o un bene mobile ai fini della applicazione di vari istituti giuridici, tanto in materia penale (come per il furto, che rileva nel nostro caso), quanto in quella civile (vedi ad esempio il contratto di deposito nell'esempio richiamato sopra).

Beninteso, non che sfugga la distonia di tale inquadramento giuridico, a dispetto del riconoscimento della natura senziente dell'animale, finendo, tale riconoscimento, per rivelarsi di fatto una mera enunciazione di principio; distonia che peraltro potrebbe essere, se non radicalmente eliminata, quanto meno attenuata aggiungendo, nelle norme di riferimento, il termine "animale" in via alternativa rispetto a quello di "cosa".

Resta il fatto che, per quanto rileva al fine di decidere l'eccezione difensiva, tale incongruenza non è d'ostacolo alla configurazione del furto, atteso che, anche secondo il diritto vivente della Cassazione, l'animale può essere fatto rientrare nel concetto di cosa mobile, ai fini della configurabilità del furto

Quanto alla condotta oggettiva del reato, si osserva che non assume rilievo in questo caso la questione se il furto dell'animale sia o meno configurabile in caso di sottrazione di un esemplare già morto. Difatti, la sottrazione del lupo ad opera dell'imputato aveva inizio con la cattura dello stesso mediante la trappola posizionata dal Fais, quando il lupo era ancora vivo, per poi continuare per tutto il tempo in cui l'animale restò imprigionato fino alla morte cruenta per asfissia e quindi per il tempo successivo in cui l'imputato ne conservò la disponibilità, durante lo scuoiamento e la successiva affissione al segnale stradale.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si impongono alcune considerazioni sulla nozione di profitto rilevante ai fini della configurabilità del furto.

Com'è noto, di recente le sezioni unite della Cassazione hanno avuto modo di enunciare, sulla questione in esame, il seguente principio di diritto: «Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore» (Cass. Pen., sez. un., sent. n. 41570 del 2023).

Dunque, nel nostro caso, il fatto che l'imputato abbia commesso i delitti non già per trarre un profitto patrimoniale, bensì unicamente per inscenare, con le modalità sprezzanti di cui si è già ampiamente detto, una protesta contro le associazioni e tutti i soggetti ritenuti a vario titolo promotori della tutela dei lupi, non impedisce di per sé di ritenere il dolo specifico, essendo a tal fine idoneo e

sufficiente qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale.

Nondimeno, si ritengono necessarie ulteriori precisazioni, tenuto conto delle importanti puntualizzazioni operate dalle sezioni unite nella motivazione della pronuncia suddetta. In particolare, la Corte ha tenuto a precisare come sia sempre necessario accertare se il vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore sia conseguenza diretta della condotta di impossessamento, non assumendo invece rilievo quello che può derivare attraverso ulteriori passaggi dall'illecito. A titolo esemplificativo, nella motivazione si richiamano gli esempi dottrinali di «colui che rubi per farsi espellere dal corpo militare nel quale era stato arruolato o per farsi mantenere in carcere, in cui il vantaggio non proviene immediatamente dall'impossessamento della cosa, ma dall'illecito commesso.»

Ebbene, tornando al nostro caso, il vantaggio conseguito dal Fais – esposizione della carcassa parzialmente scuoiata del lupo come iniziativa di protesta eclatante per attirare l'attenzione pubblica e al contempo denigrare i soggetti promotori della tutela dei lupi – era diretta conseguenza della condotta di impossessamento dell'animale, perché solo sottraendolo al patrimonio indisponibile dello Stato egli poteva servirsene per scuoiarlo e appenderlo con le modalità descritte. Senza impossessarsi della carcassa per poi esporla al pubblico, l'imputato non avrebbe potuto soddisfare il proprio interesse. A diversa conclusione si sarebbe probabilmente pervenuti ove il lupo, ad esempio, fosse stato semplicemente catturato per dimostrare, attraverso il facile compimento del furto, l'insufficienza delle attività di tutela e sorveglianza da parte degli enti tenuti ad assicurarle: in questo caso il vantaggio non patrimoniale del soggetto attivo non sarebbe a lui derivato direttamente dall'impossessamento dell'animale, bensì dal mero fatto illecito. Ma non è questo il nostro caso, per le ragioni sopra indicate.

6. La determinazione della pena.

Tra i due reati è senz'altro ravvisabile il vincolo della continuazione, in relazione al comune movente dei delitti e al contesto spazio-temporale, indici sintomatici del medesimo disegno criminoso; reato più grave è quello di furto.

Può essere accolta la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in considerazione, oltre che della incensuratezza dell'imputato, del fatto che l'azienda agricola di titolarità dei Fais ha subito nel corso degli anni ingenti perdite di ovini a seguito di predazioni da parte dei lupi: il fatto che ciò non potesse giustificare i delitti e, ancor meno, le macabre modalità con cui è stata inscenata la protesta,

per le ragioni ampiamente indicate in precedenza, non esclude nondimeno che se ne possa invece tener conto ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Quanto all'aggravante della destinazione dell'animale a pubblica utilità, si richiamano tutte le argomentazioni precedenti. È altresì corretta la contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, secondo peraltro un consolidato orientamento di legittimità.

Non si ritiene invece condivisibile la contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose, in quanto il fatto costitutivo di tale aggravante resta assorbito nel reato di cui all'art. 544 bis c.p., atteso che la condotta di uccisione del lupo implica necessariamente quella di violenza sulla "cosa", di talché, l'eventuale aumento per l'aggravante *de qua*, comporterebbe una duplice valutazione dello stesso fatto *in malam partem*.

Valutati gli elementi del caso concreto e l'effettiva portata di ciascuna delle opposte circostanze, si ritiene rispondente a giustizia, ai fini del bilanciamento, la dichiarazione di equivalenza tra le stesse.

Quindi, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare delle modalità della condotta, del movente e dell'incensuratezza dell'imputato, si ritiene congrua la pena di cui al dispositivo, così determinata: pena base ex art. 624, comma primo, c.p. = mesi sette di reclusione; aumentata per la continuazione con l'altro reato = mesi otto di reclusione.

Si possono concedere all'imputato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, in considerazione della sua incensuratezza e dell'entità della pena applicata, potendosi prevedere che la presente condanna rappresenti efficace deterrente per il futuro.

Seguono per legge la sua condanna al pagamento delle spese processuali e le statuizioni accessorie di cui al dispositivo in ordine ai reperti ancora in sequestro.

7. Le domande delle parti civili.

Quanto alle istanze delle parti civili, val la pena anzi tutto ricordare che, secondo un costante orientamento di legittimità, è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come

lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (cfr: Cass. Pen., Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261110). Nello specifico, per quanto riguarda il diritto al risarcimento in relazione a reati commessi contro gli animali, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, nell'attribuire "ope legis" alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006 - per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca - la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato (Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 52031 del 04/10/2016).

Ciò precisato, si ritiene che ognuna delle quattro parti civili costituite in questo processo abbia dimostrato, attraverso la produzione dei propri statuti, che la tutela degli animali e in particolare delle specie protette, essenziali ai fini della conservazione della biodiversità, rientri nel proprio scopo sociale. Le stesse parti civili hanno altresì dimostrato di avere un radicamento sul territorio provinciale, nell'ambito del quale sono stati compiuti i delitti. Inoltre, non si può non tener conto dell'ampia diffusione della notizia e delle modalità sprezzanti e macabre con cui è stata compiuta l'affissione del lupo ucciso, parzialmente scuoiato, modalità di per sé stesse idonee a offendere l'interesse perseguito dalle associazioni qui costituite.

Ne viene la configurabilità a favore delle stesse di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Quanto alla liquidazione di tale nocumento, si ritiene di dover differenziare la posizione della LAV, rispetto a quella delle altre tre associazioni, in relazione al fatto che sul cartello appeso insieme alla carcassa dell'animale vi era anche scritto: «No LAV» – scritta denigratoria idonea ad arrecare alla stessa associazione un maggior pregiudizio.

Valutato ogni elemento utile, si ritiene equa la liquidazione a titolo di danno non patrimoniale della somma di € 4.000,00 a favore della LAV, e di € 2.000,00 a favore di ognuna delle restanti parti civili.

L'imputato dev'essere inoltre condannato a rifondere alle parti civili le spese di lite, per le somme meglio indicate in dispositivo. A tal riguardo, si precisa che la liquidazione delle spese a favore del legale delle parti civili LAC e LAV viene

riconosciuta con l'aumento del 30%, in quanto l'assistenza ha riguardato due parti aventi la medesima posizione processuale.

P.Q.M.

**Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica,
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,**

DICHIARA

FAIS Salvatore responsabile dei reati ascrittigli, ritenute la continuazione tra di essi e la maggiore gravità di quello di cui al capo B), ritenute altresì le aggravanti della destinazione della cosa alla pubblica fede e alla pubblica utilità ex art. 625 n. 7 c.p., assorbita invece quella della violenza sulle cose nel reato di cui al capo A), concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti suddette, lo condanna alla pena di mesi sette di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.,

CONDANNA

FAIS Salvatore a risarcire le parti civili costituite "WWF Italia Onlus", "LEGAMBIENTE Nazionale APS", "LAC - lega per l'abolizione della caccia ODV" e "LAV – Lega Anti Vivisezione" del danno non patrimoniale subito, liquidato in € 2.000,00 a favore di ognuna delle prime tre parti civili e in € 4.000,00 a favore dell'ultima, nonché a rifondere alle medesime parti civili le spese di lite, liquidate in € 2.800,00 (€ 375,00 fase studio, € 400,00 fase introduttiva, € 1.050 fase istruttoria, € 1.350 fase decisoria) per ciascuna delle prime due parti civili, e complessivamente in € 3.640,00 per le ultime due parti civili, in quanto difese dallo stesso legale, oltre, per tutte, iva, cap e rimborso forfetario come per legge.

Ordina infine la confisca e distruzione dei reperti ancora in sequestro ad opera della p.g. operante.

Indica per il deposito della motivazione il termine ultimo del 30 aprile 2025.

Grosseto, 13 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Sergio Compagnucci

